

Schema Decreto Ministeriale (bozza FNOVI)  
Veterinario Aziendale

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**VISTA la Decisione n. 2119/98/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità, con l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili;

**VISTO il Regolamento 852/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che prevede per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale la tenuta di registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione, l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale, i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana, tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;

**VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale che prevede tra l'altro l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati;

**VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 su** "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano";

**CONSIDERATO che l'art. 3 comma 1 del DLgs. n. 117/2015** demanda la definizione di un sistema di reti di sorveglianza ad un decreto del Ministero della Salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**CONSIDERATO che l'art. 3 commi 3, 4 e 5 del DLgs n. 117/2015** rimanda al decreto di cui al comma 1, ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la definizione degli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; l'individuazione, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, dei compiti e delle responsabilità da attribuire a tale figura e dei relativi requisiti professionali e di specifica formazione, assegnando alle Regioni e Province autonome la verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali;

**ATTESO** che dall'attuazione del suddetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;

**VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 su** "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonosici";

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Il presente decreto definisce:

- a) il sistema di reti di sorveglianza, volto ad assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili e recante le modalità operative da porre in essere, le misure da adottare in caso di accertamento di carenze, il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, la periodicità della loro trasmissione al Ministero della Salute da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- b) i compiti e le responsabilità degli operatori del settore alimentare e degli allevatori, in quanto OSA della produzione primaria, che possono avvalersi della consulenza del “veterinario aziendale”;
- c) i compiti, le responsabilità, i requisiti professionali e di specifica formazione del “Veterinario aziendale”.

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) “operatore del settore alimentare”: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- b) “impresa alimentare”: soggetto pubblico o privato che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
- c) “reti di sorveglianza epidemiologica”: sistema di sorveglianza attivato dalle Regioni e dalle Province autonome e gestito dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
- d) “veterinario aziendale”: medico veterinario libero professionista, consulente dell’operatore del settore alimentare.

### **Art. 3 – Caratteristiche delle reti di sorveglianza epidemiologica**

Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici, attivano il sistema di reti di sorveglianza epidemiologica assegnando ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali il compito dell’aggregazione e dell’elaborazione dei dati provenienti dagli operatori del settore alimentare (OSA), al fine di definire le mappe di rischio sulla base delle quali programmare i controlli ufficiali.

Le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità operative per la raccolta ed in particolare il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, la periodicità della loro trasmissione al Ministero della Salute; definiscono altresì le misure da adottare in caso di accertamento di carenze.

Il sistema di reti di sorveglianza epidemiologica deve assicurare che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella vigente normativa.

#### **1. Art. 4 – Compiti e responsabilità dell’operatore del settore alimentare**

L’operatore del settore alimentare (OSA), fatte salve le attività di controllo ufficiale svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, ha la responsabilità sugli animali e sui loro prodotti in qualsiasi fase della catena alimentare.

L'operatore del settore alimentare (OSA), dovendo garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e del patrimonio zootecnico, può avvalersi dell'applicazione dei principi basati sul sistema HACCP ed sull'utilizzo dei manuali di corretta prassi igienica per l'analisi del rischio al fine di garantire che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari nonché di tutti gli obblighi dettati dalla normativa vigente.

L'operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto alla registrazione dei dati relativi a:

- a) natura ed origine dei mangimi somministrati agli animali;
- b) somministrazione dei medicinali veterinari;
- c) insorgenza di malattie potenzialmente pericolose per la sicurezza alimentare;
- d) analisi e controlli eseguiti sugli animali e sui loro prodotti che hanno rilevanza per la salute umana.

L'operatore del settore alimentare può avvalersi, per l'esecuzione dei compiti sopra elencati, del "veterinario aziendale".

L'operatore del settore alimentare, dopo aver individuato formalmente il "veterinario aziendale", è tenuto a segnalare il suo nominativo al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

Il rapporto tra OSA e "veterinario aziendale" è pertanto regolato da un contratto di consulenza formale ed esclusivo, che specificati i compiti e le responsabilità sia del "veterinario aziendale" che dell'OSA.

#### **Art. 5 – Compiti, responsabilità e requisiti del "veterinario aziendale"**

Il "veterinario aziendale" è il consulente sanitario liberamente scelto senza mediazioni dall'operatore del settore alimentare e che assiste quest'ultimo nel mantenimento delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali.

Il "veterinario aziendale", una volta ricevuto il formale incarico da parte dell'operatore del settore alimentare, è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

Il "veterinario aziendale" cura lo stato sanitario dell'azienda, attraverso l'applicazione dei principi del sistema HACCP e l'utilizzo dei manuali di corretta prassi igienica e concorre al completamento del sistema delle reti di sorveglianza epidemiologica, monitorando e fornendo ai Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie Locali le informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti dove esercita.

Il "veterinario aziendale" è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare all'operatore del settore alimentare un elevato stato igienico - sanitario degli animali ed il benessere animale;
- b) formulazione di piani volontari aziendali per il controllo delle malattie ad alto impatto zoo-economico;
- c) supporto all'operatore nella scelta delle misure necessarie a garantire la salubrità dell'alimentazione degli animali e degli alimenti prodotti;
- d) concorso all'uso corretto dei farmaci veterinari, finalizzato sia alla gestione dei LMR che al controllo dello sviluppo dell'antibiotico resistenza;
- e) supporto all'operatore nella gestione dell'identificazione degli animali, alla registrazione ed alla tracciabilità.

Il "veterinario aziendale", per assumere l'incarico da parte dell'operatore del settore alimentare, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo provinciale dei medici veterinari;
- b) partecipazione con profitto al "Corso di formazione per veterinario aziendale" di cui all'Allegato del presente decreto;
- c) aggiornamento annuale secondo il programma di cui all'Allegato del presente decreto;

- d) anzianità di attività nel settore degli animali produttori di alimenti per l'uomo non inferiore ai 3 anni;
- e) non essere dipendente dal SSN. I convenzionati SSN, con Istituti Zooprofilattici o con altre Istituzioni Pubbliche o Associazioni possono esercitare i compiti del veterinario aziendale purché in nessun modo possa essere configurabile una condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi (controllore-controllato);
- f) non essere dipendente e neppure operare per conto di Enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali o strumenti.

La programmazione della formazione del "veterinario aziendale" ai sensi dei commi b) e c) del precedente articolo avviene ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 7-8-2012 n. 137.

Le Regioni e le Province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attività di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.

#### **Art. 6- Clausola di invarianza finanziaria**

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

I costi legati alle prestazioni professionali richieste dall'operatore del settore alimentare al "veterinario aziendale" risultano con evidenza a carico direttamente del soggetto richiedente o indirettamente del sistema di aiuti (condizionalità).

Allegato

**CORSO DI FORMAZIONE PER VETERINARIO AZIENDALE - PROPOSTA FORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 117, art. 3 comma 3.**

**Durata del corso**

Il corso è strutturato su 4 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore complessive.

**Materiali e metodi**

- Relazioni frontali
- esercitazioni in aula a gruppi
- visita alle aziende e esercitazioni sul campo (se possibile)
- corsi FAD di aggiornamento e/o specialistica

**Obiettivi formativi**

La normativa europea coinvolge il veterinario aziendale in azioni di interfaccia tra OSA e Enti pubblici.

Tale coinvolgimento fa di lui la figura garante della qualifica sanitaria dell'azienda nei confronti della Sanità pubblica pur nel mantenimento delle potenzialità produttive.

Il progetto formativo ha per obiettivo di mettere il veterinario aziendale nelle condizioni di acquisire conoscenze in merito a l'epidemiologia intesa quale gestione di prevenzione della sanità e del benessere animale, di biosicurezza, del farmaco e della tutela ambientale. La formazione deve fornire una chiara visione di ruoli e competenze del veterinario aziendale, dell'Osa e del sistema pubblico dei controlli.

Gli argomenti trattati devono mettere il veterinario aziendale nelle condizioni di poter valutare il contesto in cui opera con valutazioni oggettive anche in merito allo stato dell'arte di leggi e strumenti quali la realizzazione delle reti di epidemiologia e la conoscenza delle politiche agricole.

E' necessario che la sua formazione lo porti ad acquisire la conoscenza della portata giuridica di tale ruolo al fine di esercitare nella consapevolezza di limiti e potenzialità.

E' necessario altresì che la sua formazione tenga conto delle specificità produttive nazionali contemplando anche la formazione specifica

**PROGRAMMA**

1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" (totale 4 ore)

- Reg. CE 178, Reg. CE 852, Reg. CE 853, Reg. 882, Reg. CE 183
- Anagrafe zootecnica
- Benessere animale in azienda e durante il trasporto
- Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilità

2° Modulo: Le reti di epidemiologia: criteri di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati (totale 4 ore)

- Dati ed informazioni
- Sistemi informativi
- Indagini epidemiologiche
- Sorveglianza sulle malattie infettive

3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria (totale 4 ore)

- Biosicurezza e gestione ambientale
- Manuali di corretta prassi igienica
- Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP
- Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio
- Condizionalità e Programmi di Sviluppo Rurale

4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilità del "veterinario aziendale" (totale 4 ore)

- La certificazione veterinaria
- Il contratto OSA/"veterinario aziendale"
- Il sistema dei controlli dell'Autorità Competente ed il "veterinario aziendale": ispezioni, audit
- Compiti del "veterinario aziendale" alla luce della vigente normativa